

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026
192/2026/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM MODENA 2 - SUD

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226,

recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 592/2023/R/gas, recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere ai titolari degli affidamenti e delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale, per i Comuni dell’Atem Modena 2 - sud”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 35/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 35/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2025, 65/2025/R/gas, recante “Osservazioni riguardanti il valore di rimborso da riconoscere agli enti locali per le porzioni di rete di distribuzione del gas naturale di loro proprietà, per i Comuni dell’Atem Modena 2 - sud”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);
- la determinazione del Direttore della Direzione DSME 19 settembre 2024, n. 4/2024 (di seguito: determinazione DSME 4/2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del

comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;

- in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
- l'articolo 6 della legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale;
 - nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
 - l'Autorità, in attuazione della legge 118/2022, ha adottato la deliberazione 714/2022/R/gas, con la quale ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale, precedentemente contenute nell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;
 - in particolare, l'Autorità ha disposto che la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sia svolta secondo tre regimi: a) regime ordinario accelerato per Comune; b) regime semplificato individuale per Comune; c) regime aggregato d'ambito ex legge 118/22;
 - successivamente, con la deliberazione 35/2024/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale;

- all'esito di tale procedimento, a seguito di consultazione pubblica, l'Autorità, con la deliberazione 296/2024/R/gas ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale" e ha previsto, tra l'altro, la revisione metodologica del test "Analisi per indici" per i Procedimenti in corso, per i Nuovi procedimenti VIR-RAB e per i Nuovi procedimenti unificati, procedimenti definiti all'articolo 1 dell'Allegato A della medesima deliberazione;
- per i procedimenti in corso, le disposizioni della deliberazione 296/2024/R/gas hanno sostituito quelle della deliberazione 714/2022/R/gas; in particolare la Sezione 4 del Titolo I dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas contiene le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per i procedimenti in corso;
- la determinazione DSME 4/2024 stabilisce la metodologia di effettuazione dell'analisi per indici di cui alla deliberazione 296/2024/R/gas, di determinazione dei valori degli indici, nonché del loro aggiornamento;
- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede inoltre che l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici, resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata;
- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi, l'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 23 dicembre 2025 (prot. Autorità 89334 di pari data), ARPAE, stazione appaltante dell'Atem Modena 2 - sud (di seguito: stazione appaltante), successivamente all'approvazione delle deliberazioni dell'Autorità 592/2023/R/gas e 65/2025/R/gas, con cui l'Autorità aveva già espresso le proprie valutazioni in merito ai valori di VIR rispettivamente per i gestori e gli enti locali,

ha informato gli Uffici dell’Autorità in merito alla presenza di un ulteriore tratto di rete di cui risulta proprietaria la Provincia di Modena, che attraversa i Comuni di Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano e Sestola appartenenti all’Atem Modena 2 – sud, la quale aveva già provveduto a manifestare, tramite delibera di Consiglio n. 82 del 30 novembre 2020, la volontà di alienare le reti di proprietà in fase di gara del medesimo Atem;

- considerata la peculiarità del regime proprietario, non figurando la Provincia tra i soggetti richiamati dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 164/2000, ai sensi del quale per “enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane”, previa interlocuzione con gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE), gli Uffici dell’Autorità, con comunicazione del 6 febbraio 2026 (prot. Autorità 9051 di pari data), hanno chiesto alla stazione appaltante ulteriori informazioni circa il tratto di rete in questione, nonché in merito al titolo proprietario, al fine di valutare se lo stesso potesse o meno essere ammesso al procedimento di verifica degli scostamenti VIR-RAB;
- con comunicazione del 17 febbraio 2026 (prot. Autorità 12022 di pari data), la stazione appaltante ha fornito le informazioni richieste evidenziando, quanto alle caratteristiche del tratto di rete, che trattasi di *feeder* intercomunali in media pressione, con funzione di raccordo tra la rete di trasporto del gas in alta pressione e le reti di distribuzione locale in bassa pressione, tra loro non territorialmente contigue e caratterizzate dalla presenza di cabine di decompressione del gas in concomitanza delle connessioni alla rete di trasporto; quanto al regime proprietario, si è rappresentato che la realizzazione delle suddette opere, di cui la Provincia si assunse l’onere divenendone proprietaria, è avvenuta nell’ambito dei progetti di metanizzazione delle Comunità Montane del Frignano e dell’Appennino Modena Est, come messo in luce nella citata delibera del Consiglio provinciale n. 82 del 30 novembre 2020;
- posto, quindi, che le infrastrutture in oggetto, attualmente gestite da società di distribuzione del gas, sono, di fatto, funzionali per alimentare i comuni attraversati e sono inseriti nel sistema impiantistico dell’ATEM Modena 2 – sud, gli Uffici dell’Autorità, d’intesa con il MASE, ha informato, con comunicazione del 14 aprile 2026 (prot. Autorità 27455 di pari data), la stazione appaltante che gli elementi informativi forniti risultavano esaustivi e sufficienti per procedere alla valorizzazione a VIR delle porzioni di rete, secondo i criteri di cui all’Allegato A alla Deliberazione 296/2024/R/gas e successive modifiche e integrazioni; effettivamente, sebbene si tratti di infrastrutture di proprietà provinciale, esse presentano evidenti profili di analogia, che trovano piena rispondenza nelle esigenze sottese alla disciplina dei tratti di rete di proprietà degli enti locali;
- con comunicazione del 30 aprile 2026 (prot. Autorità 31987 di pari data), la stazione appaltante ha, quindi, inviato la documentazione inerente alle porzioni di rete di proprietà della Provincia di Modena ricadenti nei Comuni di Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano e Sestola, in regime semplificato

individuale per Comune, che presentano uno scostamento VIR-RAB superiore al 10%;

- si tratta di Procedimento in corso, a cui si applica quanto previsto dalla deliberazione 296/2024/R/gas.

RITENUTO CHE:

- per i Comuni di Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano e Sestola, l'esito della verifica di formale completezza (articoli 19 e 20 dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas) della documentazione sopra richiamata ha fornito esito positivo.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà della Provincia di Modena, ricadenti nei Comuni di Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano e Sestola, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/gas, i valori di VIR riferiti alle porzioni di rete di proprietà della Provincia di Modena, ricadenti nei Comuni di Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano e Sestola, trasmessi dalla stazione appaltante dell'Atem Modena 2 - sud, con le comunicazioni di cui in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Modena 2 - sud;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua